

STATUTO “ MULTISERVICE ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA “
Laureana di Borrello – Reggio Calabria

Oggi 24 Gennaio 2022 presso la sede legale dell'Associazione/Gruppo in Piazza Santa Maria della Minerva N° 15 P.T. Si è costituita un' associazione/gruppo nel rispetto del ART. 82 comma 3-5 del D. Lgs 117/2017 del codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata

ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE - VOLONTARIATO

Laureana di Borrello senza scopo di lucro. L'Organizzazione della Associazione/Gruppo ha sede legale a Stelletanone Piazza Santa Maria della Minerva N° 15 P.T. Frazione di Laureana di Borrello 89023 Laureana di Borrello Reggio Calabria

SOCI FONDATORI e CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente e Tesoriere DEMASI PASQUALE Nato a Taurianova il 13-11-1961 Residente a Laureana di Borrello 89023 Via San Anna N° 312 Laureana di Borrello Provincia di Reggio Calabria C. F. = DMSPQL61S13L063U

Vice Presidente Dott. Ing. Ugo Monardi Trungadi Nato a Vibo Valentia il 22-12-1982 Residente a Laureana di Borrello 89023 Piazza Carmine N° 13 Laureana di Borrello Provincia di Reggio Calabria C. F. = MNRGUO82T22F537Z

Segretario Occhipinti Riccardo Nato a Reggio Calabria il 03-04-1978 Residente Reggio Calabria Viale Pio XI Dr. Pennestri N°7 Reggio Calabria Provincia di Reggio Calabria C. F. = CCHR78D03H224V

Art. 1° DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito nel rispetto del D. Lgs 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE TERZO SETTORE “ MULTISERVICE A. V. L. LAUREANA ”

--- Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica. L'organizzazione ha sede legale a Stelletanone Piazza Santa Maria della Minerva N° 15 P.T. Frazione di Laureana di Borrello 89023 Reggio Calabria – Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera dell'organo di amministrazione, per esigenze funzionali, potranno essere istituiti uffici e sedi secondarie in tutta Italia e all'estero, in località di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Avenuta autonomia giuridica separata nei limiti delle funzioni riconosciute L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2° STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3° EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione ivi compresi quelli delle organizzazioni locali (sedi) esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa



Art. 4° INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civili

Art. 5° FINALITA' E ATTIVITA'

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017 quella indicata alla lettera Y e precisamente " protezione civile si sensi della legge 24 Febbraio 1992 n° 225, e successive modificazioni " A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in

1°= Fornire Assistenza Sociale nel Pubblico Soccorso operando per la salvaguardia della popolazione civile, del territorio e dell'ambiente attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti ;

2°= Contribuire allo sviluppo e al potenziamento del sistema di Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse

3°= Promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione , informazione . Studi , dibattiti , convegni e addestramento.

4°= Mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e soggetti privati nello stesso ambito) culturale, didattico, scientifico, sportivo ricreativo.

5°= Compire interventi di Soccorso nell'ambito Comunale, Intercomunale e Provinciale

6°= L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà Sociale.

7°= Garantire un supporto tecnico e logistico ad Istituzioni scientifiche e tecniche pubbliche.

8°= Stimolare lo spirito di collaborazione con tutte quelle associazione che hanno finalità simili della A.P.C.G.I.

9°= Stimolare il rispetto e la conservazione del territorio e dell'ambiente-

10°= Stimolare gli approfondimenti scientifici e tecnici delle materie inerenti temi della protezione civile e dell'esplorazione

11°= Promuovere la costituzione di un ente di formazione, anche in collaborazione con altri soggetti (pubblici e/o privati) al fine di assicurare la qualificazione e la formazione nel settore della protezione civile e dell'ambiente dei propri iscritti e delle associazioni di volontariato che ne richiedano le prestazioni

12°= Presentare Progetti.

13°= Riunire al proprio interno altre Strutture di volontariato in genere e di Protezione Civile e di tutela dell'Ambiente, dislocate nei vari Comuni del territorio Reggino e delle Regioni italiane che abbiano manifestato la volontà di aderire al GRUPPO " ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE " adottando il presente Statuto nonché uno specifico statuto comunale emanazione del presente.

14°= Coordina l'attività delle citate strutture locali favorendone la crescita sotto il profilo dell'organizzazione e delle capacità operative.

15°= Finanziare e coordinare l'acquisto di mezzi ed attrezzature, cura la progettazione di interesse comune fra tutte le Associazioni aderenti

16°= Unifica e coordina sotto la propria direzione le operazioni di soccorso che dovessero rendersi necessarie durante le emergenze o le esercitazioni .

17°= Sottoscrivere con altre organizzazioni protocolli di intesa al fine aumentare le proprie competenze ed attività in settori specialistici.

18°= La promozione e la tutela dei diritti delle persone mediante l'assistenza prioritariamente nei



confronti di Persone Diversamente Abili – Persone Disagiate – Anziani Emarginati – L'associazione può collaborare con la Protezione Civile – Polizia Municipale e Provinciale – Polizia Ambientale – Servizio di Sicurezza (NON ARMATA) ed altri Enti Riconosciuti del settore

19°= Formazione e Informazione scolastica e alla cittadinanza

20°= Servizio avviamento incendi boschivi

21°= L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE in base al Decreto Legge 18-01-1992 Art. 5 convertito con modifica alla Legge 28-02-1992 in affidamento in concessione ai servizi di Sicurezza (NON ARMATA) può collaborare per procedura per riconoscimento dei Documenti per Grandi Eventi – Supermercati – Fiere – Feste Patronali – Compleanni – e tutto quello che concerne la Sicurezza (NON ARMATA) e viabilità.

22°= Supporto alle Forze Armate (Polizia – Carabinieri – Ecc Ecc) previa ordinanza dei Sindaci o Prefettura per eventi straordinari o Manifestazione Locali ove si ravvisi la presenza di un numero elevato di persone.

23°= Formazione e Informazione scolastica e alla Cittadinanza – Interventi e Servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'Ambiente.

24°= Promuovere e Promozione ed organizzazione di Seminari – Convegni e Corsi di formazione in tema di Volontariato – Protezione Civile – Soccorso Sanitario – Rischio Idro.Geologico – Tutela dell'ambiente – Tutela del Patrimonio e del Paesaggio.

P.S. Per lo svolgimento delle attività sopra descritte i volontari dovranno aver ricevuto idonea formazione che li abiliti in tal senso, anche un Volontario che insegna il tutto.

25°= I Volontari che saranno in servizio possono usufruire dei propri radio trasmettente donatosi dalla propria Associazione, per qualsiasi motivo e di tranquillità.

26°= L'Associazione si può affiliare a qualunque Federazione Sportiva riconosciuti dal CONI anche il Tiro con l'Arco.

27°= L'Associazione ogni anno può richiedere il 5 x 1000 all'Agenzia dell'Entrate.

28°= Per quanto non riportato si fa riferimento allo statuto del Codice Civile – Protezione Civile- o altri Enti Riconosciuti ed altre norme vigenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso spese effettivamente e documentati.

L'organizzazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è opera da parte del Consiglio Direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio Italiano.

Art. 6° AMMISSIONE

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone giuridiche e/o persone fisiche ove compatibile con le legge vigenti ovvero Enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire al GRUPPO

“ ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE “ Le Associazioni con i propri iscritti che abbiano come finalità quelle protezione civile o volontari che adottino lo statuto locale del gruppo associazione volontari laureana multiservice nonché tutti regolamenti dello stesso,istituito con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente Statuto e si impegnano a tempo indeterminato a rispettarlo e far parte della federazione stessa. Le Associazioni aderenti non devono in alcuna maniera perseguire finalità lucrative, devono operare nell'interesse generale e valorizzare la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci. Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti ma riconoscono il Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE quale struttura di coordinamento delegando alla stessa ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti di enti e istituzioni regionali, nazionali ed extra nazionali.L'ammissione è concessa con deliberazione del Consiglio Direttivo con le modalità

stabilite dall'art. 9 del presente Statuto su domanda dell'incaricato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo può a suo insindacabile giudizio, rigettare la domanda di ammissione che comunica all'interessato. L'Assemblea è costituita dai presidenti o dai delegati delle singole federate. L'Assemblea delle Federate si riunisce a seguito di convocazione scritta inviata alle stesse anche, una volta l'anno in seduta ordinaria o su richiesta motivata di almeno un 1/5 dei delegati. Hanno diritto al voto tutte le Associazioni facenti parte del Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE (A. V. L.) Terzo Settore rappresentate in sede di votazione dai propri presidenti o vice presidenti delegati. Ogni Associazione aderente ha diritto, per il tramite di un proprio rappresentante appositamente delegato, di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite in Regolamento.

Art. 7° DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1°= Le Associazioni Federate (sedi locali) sono tenute

(A)= al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze territoriali nei confronti della Federazione;

(B)= a garantire la più ampia partecipazione e collaborazione alla Federazione supporto del miglior espletamento della loro attività.

(C)= ad aderire in autonomia, nei limiti delle loro possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dalla Federazione per il conseguimento degli scopi comuni,

(D)= a sostenere nell'ambito delle zone di competenza e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell'unione federativa, quale espressione Nazionale e Regionale, diffondendone principi, denominazione ed evidenziando il logo Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE (Multiservice A. V. L.) sia nella documentazione sia in tutte le attività di promozione e propaganda.

(E)= di adottare tutti i regolamenti dell' ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE (Multiservice A. V. L.) e di rispettarli.

2°= Le Associazioni devono inoltrare depositare presso la segreteria della struttura di coordinamento sita in Stelletanone frazione di Laurena di Borrello 98023 R.C. , copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti e bilanci annuali e comunicare, entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore, ogni eventuale modifica di detti documenti per i necessari accertamenti sulla compatibilità con le norme Nazionali e Regionali in particolare sui principi di democraticità e alle modalità elettive. Le Associazioni devono inoltre inviare al coordinamento i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l'elenco degli eletti.

3°= Ogni iniziativa delle Federate di particolare rilevanza, o i cui effetti siano suscettibili di una eco Nazionale o Regionale, o comunque di diffusione in ambiti territoriali più ampi, deve essere programmata di concerto con Consiglio Direttivo del coordinamento federale.

4°= Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere periodicamente, entro i termini stabiliti, alle Federazioni Nazionali e Regionali dati statistici generali e comuni che consentano la compilazione di statistiche Nazionali e Regionali

Art. 8° VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione e dalla legge

Art. 9° ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione. 1°= L'Assemblea (generale) delle Federate 2°= Il Presidente
3°= Il Vice Presidente 4°= Il Consiglio Direttivo 5°= I Presidenti Provinciali 6°= Organo di controllo 7°= Il Collegio dei Probiviri 8°= I Direttori

Art. 10° ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate. Ogni federata potrà essere rappresentata dal proprio presidente o dal vicepresidente ed in caso di comprovato impossibilità di questi a partecipare alla stessa da un delegato. L'Assemblea delle Federate si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria, a seguito di convocazione scritta del Presidente inviata alle stesse con ogni mezzo, o su richiesta motivata di 2/3 dei delegati, ed ha le seguenti competenze.

- 1°)= delineare esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive dell'associazione.
- 2°)= individuare le attività diverse secondarie e strumentali di cui art. 6 D.Lg. 3 Agosto 2017 n.117
- 3°)= ogni tre anni l'assemblea ordinaria ha il compito di eleggere il Presidente di coordinamento, il Consiglio Direttivo, i presidenti provinciali ed il Collegio dei Probiviri. Si procederà prima alle votazioni per il presidente delle federate e dei provinciali ed in seguito si eleggeranno i membri del direttivo.
- 4°)= delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre
- 5°)= approva il bilancio consuntivo, preventivo ed l'eventuale bilancio sociale
- 6°)= delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- 7°)= delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento.
- 8°)= delibera lo scioglimento la nomina del liquidatore, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
- 9°)= delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'Atto costitutivo o dallo Statuto competenza
- 10°)= determina la quota federale annuale.
- 11°)= Le Associazioni Federate, iscritte da almeno tre mesi nel libro dei soci, hanno diritto di voto in Assemblea da esercitarsi per mezzo del proprio rappresentante/io mediante delegare e sono eleggibili alle cariche sociali. Il diritto di voto è esercitato dalle Federate purché in regola con il versamento della quota sociale.
- 12°)= Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti gli associati
- 13°)= Ogni Federata durante l'assemblea ordinaria in fase elettiva, può esprimere un solo voto.
- 14°)= il voto è espresso dal Presidente della Federata e/o da suoi delegati.
- 15°)= il Regolamento (qualora in vigore) definisce il numero massimo di voti di preferenza esprimibili per Organo da eleggere.
- 16°)= L'Assemblea può riunirsi, a seguito di convocazione scritta del Presidente inviata alle Federate, anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o, su richiesta motivata almeno un decimo del numero dei delegati, nell'entità accertata in occasione della verifica dei poteri nell'ultima Assemblea Ordinaria, che possono validamente essere ammessi a far parte dell'Assemblea. L'Assemblea Straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata
- 17°)= L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate. In seconda convocazione invece la stessa è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei delegati presenti. Delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, a maggioranza dei voti
- 18°)= L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano almeno i tre quarti delle Federate. In seconda convocazione, invece la stessa è validamente costituita con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate. Tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti.
- 19°)= L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto
- 20°)= L'approvazione e le modifiche del Regolamento sono deliberate dall'Assemblea in seduta Ordinaria con la maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati presenti.

Art. 11° IL PRESIDENTE

1°)= Il Presidente è eletto dall'Assemblea delle Federate alla cui carica potrà candidarsi qualsiasi iscritto di ciascuna federata.

2°)= Il Presidente eletto sarà quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Ogni candidato Presidente deve = essere presentato da almeno tre Federate, compresa obbligatoriamente la Federata di appartenenza = presentare un curriculum = dichiarare che non sussistono incompatibilità di essere incensurato e di non avere in corso procedimenti penali a suo carico = presentare programma

3°)= Ogni Federata può sostenere un solo candidato Presidente

4°)= Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione e tutela l'osservanza dello Statuto e Regolamento in particolare

A)= ha la firma degli atti e dei provvedimenti di fronte ai terzi ed in giudizio con potestà di delega;

B)= provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

C)= convoca e presiede il Consiglio Direttivo, redigendone l'ordine del giorno. Convoca altresì l'Assemblea delle Federate, tanto nel caso di convocazione ordinaria, quando in caso di convocazione straordinaria, redigendone il relativo ordine del giorno

D)= iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli membri.

E)= è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei;

F)= adotta in caso di necessità, deliberazioni d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica,

G)= redige la relazione annuale sull'andamento dell'associazione,

5)= In caso di dimissioni d'impedimento o di decesso del Presidente è sostituito dal Vice Presidente il quale dovrà nel più breve tempo possibile da quando ha ricevuto la notizia di uno degli eventi di cui sopra, provvedere ad espletare tutti gli adempimenti necessari a predisporre le elezioni di tutti gli organi della Federazione.

6)= La cessazione dalla carica di Presidente produrrà il venir meno di tutti i restanti Organi della Federazione previsti nel presente Statuto.

7)= L'Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'assemblea della federata, ai soci appartenenti ad una Federata che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità della Federazione. Il Presidente Onorario ha solo funzioni di rappresentanza della Federazione e può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo istituzionale ma senza diritto di voto.

8)= Il Presidente Onorario cessa dalla carica nel caso in cui assuma una qualsiasi carica elettiva associativa e/o federativa.

Art. 12° IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Potrà essere previsto anche un amministratore unico e uno e/o più amministratori delegati.

1°)= Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 12 componenti eletti dall'Assemblea ordinaria oltre che dai Presidenti Provinciali. I componenti sono eletti da tutte le Federate sulla base della presentazione della candidatura.

2°)= Il Regolamento fissa le modalità di voto e il numero massimo di preferenze esprimibili dagli elettori per ogni tipo di candidato.

3°)= Ogni candidato a membro del direttivo, deve = avere almeno due anni di attività associativa nelle Federate = essere l'unico candidato della Federata di appartenenza

4°)= In caso d'impedimento, decesso o dimissioni o decadenza di un membro eletto nella lista del Presidente l'assemblea dovrà essere convocata per eleggere un nuovo membro. Si decade dal consiglio direttivo per comprovata inattività o se si accumulano tre assenze consecutive alle

riunione dello stesso.

5°)= Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta su proposta del Presidente nomina fra gli eletti = il Vice Presidente che sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita negli stessi casi la legale rappresentanza della Federazione = un Tesoriere = un Segretario Organizzativo = individua per un altro membro una specifica competenza

6°)= Il Consiglio Direttivo 1)= provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea 2)= promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della Federazione, 3)= predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote federali vigenti 4)= convoca l'Assemblea Ordinaria e ne stabilisce l'ordine del giorno, 5)= cura l'acquisizione dei contributi l'Enti pubblici ottenibili per disposizione di legge 6)= svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della Federazione.

7°)= Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità la delibera non è approvata.

8°)= La mancata approvazione del Bilancio Consuntivo da parte dell'Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

9°)= Il Vice Presidente su delega del Presidente rappresenta la Federazione quando necessario.

10°)= In caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso del Vice Presidente il consiglio direttivo su proposta del Presidente dovrà provvedere nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione.

11°)= Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea e la bozza di quello preventivo da sottoporre all'Assemblea nonché redige la Relazione economico-finanziaria annuale

12°)= In caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso il consiglio Direttivo su proposta del Presidente di coordinamento dovrà provvedere nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione.

13°)= Il Segretario Amministrativo ha il compito di curare l'organizzazione complessiva e la gestione amministrativa del Consiglio Direttivo redigendo i verbali delle sedute, nonché dando esecuzione alle relative delibere. Egli dovrà coordinare le procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e per lo svolgimento dell'Assemblea con la verifica dei poteri, in caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso il Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente di coordinamento dovrà provvedere nella seduta successiva da quando abbia ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione.

14°)= Il Segretario Organizzativo ha il compito di collaborare con il Presidente nella gestione delle relazioni tra gli organi della Federazione Nazionale dei rapporti con le Federate, oltre che curare la realizzazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali della Federazione. In caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso il consiglio Direttivo su proposta del Pr. Nazionale dovrà provvedere nella seduta successiva da quando ricevuto notizia di tali eventi alla sua sostituzione.

Art. 13° I PRESIDENTI PROVINCIALI

1°)= I Presidenti Provinciali sono eletti dall'Assemblea tra tutti gli iscritti del Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE (Multiservice A. V. L.)

2°)= Possono essere eletti alla carica di Presidenti Provinciali i gli appartenenti alla Federata che fanno parte della provincia di riferimento.

3°)= Alla votazione partecipano solo i presidenti o i delegati della federate della provincia di riferimento.

4°)= Il ruolo del Presidente Provinciale è quello di armonizzare e garantire la gestione normale delle sedi comunali del proprio territorio di competenza, mantengono i contatti con gli organi Prefettizi, Provinciali, Comunali e con tutte le autorità preposte, mantengono i rapporti tra l'organizzazione centrale e le strutture periferiche curano tutto quanto possa essere di utilità all'Associazione promuovano sul territorio di competenza l'apertura di nuove sedi, garantiscono la corretta gestione di conduzione democratica .

Art. 14° ORGANO DI CONTROLLO

- 1°)= L'Organo di Controllo è monocratico, viene nominato dall'Assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno o per obbligo ai sensi dell'art. 30 comma 2 Codice del Terzo Settore, può essere scelto anche tra soggetti non soci tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cc. Le modalità di scelta verranno stabilire dal Regolamento. All'Organo Controllo individuato si applica l'art. 2399 cc.
- 2°)= Esso vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento:
- 3°)= L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5-6-7-8 D Lgs 3 Luglio 2017 n° 11.
- 4°)= L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
- 5°)= L'Organo di Controllo nel rispetto di quanto previsto nell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, al superamento dei limiti, cui all'art. 31 comma 1 Codice del Terzo Settore può esercitare la revisione legale dei conti.
- 6°)= L'Organo di Controllo resta in carica sino al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni, d'impedimento o di decesso l'Assemblea dovrà provvedere nella seduta successiva, da quando abbia ricevuto la notizia, alla sua sostituzione.

Art. 15° PROBIVIRI

- 1°)= Il Collegio dei Probiviri è composto tre (3) membri effettivi – due (2) membri supplenti
- 2°)= Hanno mandato di cinque anni e possono essere rieletti.
- 3°)= Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi della Federazione e le associazioni Federate il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.
- 4°)= E' inammissibile un nuovo riesame e quindi un nuovo pronunciamento da parte del Collegio su di un caso per il quale si sia già espresso antecedentemente .
- 5°)= In caso di d'impedimento di un membro effettivo del Collegio, a esso subentrerà il supplente con il maggior numero di voti. In caso di parità il più anziano d'età-

Art. 16° I DIRETTORI

Su proposta del Presidente possono essere nominativi dal Consiglio Direttivo, tra i membri del Gruppo " ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE "

(Multiservice A. V. L.) o esterni ad esso, un Direttore Generale e più direttori in specifiche materie sulla base di certificate esperienze e curriculum il suo scopo è quello di occuparsi di specifiche materie tecnico operative formative al fine di garantire all'associazione adeguate competenze. Il Direttore generale su richiesta del Presidente del Coordinamento può organizzare una propria consulta tecnica con il solo scopo di fornire assistenza al Consiglio Direttivo.

Art. 17° AMMISSIONE E CESSAZIONE

1°)= Per aderire alla Federazione, le Associazione che abbiano adottato lo stesso statuto del Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE (Multiservice A. V. L.)

presentando domanda al Presidente di Coordinamento, corredandola di

A)= Copia dell'Atto costituito

B)= Copia dello statuto e dell'eventuale regolamento

C)= Dati statistici relativi alla composizione e all'attività dell'Associazione

2°)= Per l'accettazione della domanda d'adesione il Segretario Amministrativo provvede a
A)= depositare copia della domanda al Consiglio Direttivo per un motivo parere da esprimersi entro i termini richiesti

B)= predisporre un'indagine conoscitiva sull'attività della richiedente e compilare un'esauriente relazione da sottoporre all'esame del consiglio Direttivo

3°)= Il Consiglio Direttivo esamina la relazione del Segretario Amministrativo comprensiva dei pareri pervenuti delibera sull'ammissione tenendo presente l'opportunità di scoraggiare ogni processo di frazionamento.

4°)= A tale scopo, salvo i casi del tutto eccezionali ed approvati all'unanimità dal Consiglio Direttivo, è fatto divieto di iscrivere alla Federazione altra Associazioni aventi carattere sub-comunale ed insistenti nei comuni ove già presenti un'Associazione Federata. Provvedere quindi che la delibera sia comunicata alla richiedente ed alle Federate interessate.

5°)= Le Federate cessano di far parte della Federazione

A)= per inadempienza relativamente al mancato versamento della quota federativa senza opportuna motivazione

B)= per inosservanza dello spirito dei contenuti con il presente Statuto previa deliberazione dell'organo di amministrazione deliberata.

C)= per inadempienza a quanto previsto dal successivo art. 18

6°)= E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale provvedere con decisioni motivate in redazione alle ipotesi di cui al precedente comma. In ogni caso il consiglio direttivo per non disperdere il patrimonio umano e materiale in casi di accertate inadempienze e comunque per inosservanza dello spirito dei contenuti con il presente Statuto da parte degli organi amministrativi potrà nominare un commissario al fine di ripristinare, in tempi brevi, tali organi. In nessuno modo, se non previo accordo, tra il Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE e l'associazione federata quest'ultima non potrà procedere al suo scioglimento, al recesso della federata e comunque adottare atti contrari che lesino del rapporto tra l'associazione e il Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE (Multiservice A. V. L.)

Art. 18° DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

1°)= Le Associazioni Federate sono tenuti,

A)= al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze territoriali nei confronti della Federazione di coordinamento.

B)= a garantire la più ampia partecipazione collaborazione alla Federazione GRUPPO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE Regionale a supporto del miglior espletamento della loro attività.

C)= ad aderire in autonomia, nei limiti delle loro possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dalla Federazione per il conseguimento degli scopi comuni

D)= a sostenere nell'ambito delle zone di competenza e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell'unione federativa, diffondendone principi, denominazione ed evidenziando il GRUPPO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE sia nella documentazione sia in tutte le attività di promozione e propaganda.

2°)= Le Associazioni devono inoltre depositare presso la segreteria amministrativa di coordinamento, copia del proprio statuto e regolamento, i libri contabili, e comunicare entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore, ogni eventuale modifica di detti documenti per i necessari accertamenti sulla compatibilità con le norme federative, in particolare sui principi di democraticità e alle modalità elettive. Le Associazioni devono inoltre inviare alla Federazione e verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l'elenco degli eletti.

3°)= Ogni iniziativa della Federate di particolare rilevanza, o i cui effetti siano suscettibili di una eco nazionale regionale, o comunque di diffusione in ambiti territoriali più ampi, deve essere programmata di concerto con gli organi Direttivi.

4°)= Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere periodicamente, entro i termini stabiliti, al Coordinamento i dati che saranno eventualmente richiesti.

5°)= Prestare la propria opera per gli eventi in cui la federazione sarà impegnata ivi comprese quelle derivanti dalle stipule delle convenzioni

6°)= Non precedere se non previo accordo, tra il Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE e l'associazione federata al suo scioglimento, al recesso dalla federazione e comunque adottare atti contrari che ledano il rapporto tra l'associazione e il Gruppo ASSOCIAZIONE VOLONTARI LAUREANA MULTISERVICE se non con l'unanimità degli aventi diritto al voto.

7°)= Non modificare lo statuto comune se non quando deliberato dalla assemblea della federazione.

Art. 19° SCIOGLIMENTO FEDERAZIONE

1°)= Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea convocata in Seduta Straordinaria

2°)= L'Assemblea è valida sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell'ultima Assemblea Ordinaria. La deliberazione di scioglimento è valida se ottiene i voti favorevoli dei delegati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell'ultima Assemblea Ordinaria.

3°)= L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

4°)= In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio si devolve ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662

Art. 20° RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da

1°)= quote associative

2°)= contributi pubblici e privati

3°)= donazione e lasciti testamentari

4°)= rendite patrimoniali

5°)= attività di raccolta fondi di qualsiasi genere.

6°)= rimborsi di convenzione.

7°)= ogni entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

8°)= entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico del Terzo Settore.

9°)= entrata-richiesta il 5 x 1000 all'Agenzia dell'Entrate.

Art. 21° I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22° DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma D. Lgs. 117/2017

nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23° BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi della chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 24° BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

Art. 25° CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede centrale

Art. 26° PERSONALE RETRIBUITO

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117 / 2017

Art. 27° RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività, servizi di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117 / 2017

Art. 28° RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 29° ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30° DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e ad altri enti del terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs, 117 / 2017

Art. 31° LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali.

A)= il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

B)= il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per pubblico, tenuto a cura del Consiglio

C)= il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Organo di Controllo e degli altri Organi Sociali. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro cinque (5) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 32° DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33° NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts-medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 dell' articolo 82 comma3-5 del D. Lgs. 117/17 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L.n° 148/2017

la qualifica di ONLUS (Volontariato) di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D: Lgs 117 / 17. L'acronimo E T S potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

IL PRESIDENTE - TESORIERE
DEMASI PASQUALE

VICE PRESIDENTE
MONARDI TRUNGADI UGO

IL SEGRETARIO

OCCHIPINTI RICCARDO

- 8 AGO. 2022

 **Agenzia Entrate**
Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo

Registrazione n. 1077 Serie 3
Completata il ESSENTE

IL PRESIDENTE

